

## LE SENTENZE

## LE SENTENZE

<b>Organo</b>	<b>CTR Lombardia</b>
<b>Riferimento</b>	<b>1169 del 13.03.2019</b>
<b>Dispositivo</b>	
<b>Negato il rimborso IRAP a professionista per attività verso la società di cui era socio. L'esistenza di una struttura organizzata, non estranea al professionista incrementa e valorizza l'attività svolta.</b>	

### COMPENDIO

Confermando la decisione della CTP, la Regionale Lombardia ha confermato il diniego del rimborso Irap a professionista indicando che l'esistenza o meno di un'**autonoma organizzazione** riguarda i singoli professionisti ed i piccoli imprenditori; il presupposto impositivo si manifesta **SEMPRE** per società, enti e studi associati.

Nella fattispecie il libero professionista programmatore esercitava quasi esclusivamente la propria attività verso la Srl della quale era socio con partecipazione pari al 10%.

Secondo la Commissione Provinciale la partecipazione societaria garantiva al professionista benefici organizzativi e strumentali direttamente derivanti dal collegamento alla società. Orientamento confermato dalla Regionale nella considerazione che il ricorrente svolgeva la medesima attività della società della quale era socio, pur fatturando alla società lavorava in favore dei clienti finali della medesima e la sua professione era incrementata dalla struttura societaria. La circostanza che lo stesso partecipasse alle riunioni con gli altri soci rilevava in concreto per l'esercizio dell'attività in forma associata.